



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO,
DEL TURISMO E DEL TERZIARIO**

Trieste, 9 aprile 2003
34135 – Viale Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

*Servizio dell'incentivazione
commerciale e del terziario*

Prot. 4324/COMM.

Rif. prot. 78 dd. 01 aprile 2003

All'Associazione

Alleg.

Oggetto: L.R. 8/99 – L.R. 27/97

Vendita e somministrazione tramite distributori automatici.

Con la nota sopra emarginata dell'Associazione in indirizzo sono stati formulati una serie di quesiti relativamente alla problematica di cui all'oggetto; innanzi tutto deve precisarsi che la normativa vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia tuttora distingue tra "vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici" (L.R. 8/99, articolo 19) e "somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici" (L.R. 27/97, articolo 9), pertanto le due fattispecie, chiaramente definite, la prima dalla L.R. 8/99, articolo 2, comma 1, lettera b), la seconda dalla L. 287/91, articolo 1, commi 1 e 2, continuano a rimanere assoggettate a differenti discipline.

La **vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici**, di cui all'articolo 19 della L.R. 8/99, qualora riguardi prodotti del settore merceologico *alimentare*, deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale medesima, il quale impone inderogabilmente il possesso dei requisiti professionali, anche se la vendita, l'esercizio della quale può avvenire "in qualsiasi forma" (quindi pure nelle forme speciali di cui al Capo VI), "è effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone" (ossia, locali non aperti al pubblico): su questo punto non sussistono dubbi di sorta.

Per quanto riguarda **la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici**, questa ha ricevuto specifica disciplina con l'articolo 9 della L.R. 27/97, dove si prevede una differenziazione del regime giuridico a seconda delle fattispecie contemplate nel D.P.G.R. 2277/77, articolo 58, commi 6, 7, 8 e 9: si riportano in questa sede

le analitiche istruzioni già impartite con la circolare della Direzione scrivente, prot. 7532/COMM. dd. 18 agosto 1997 (pag. 18).

<<La denuncia di inizio attività è prescritta per l'ipotesi generica di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante distributori automatici (comma 6 citato), alla quale si ricorrerà ogni qual volta non siano riscontrabili i presupposti concretizzanti le altre specifiche fattispecie (quindi necessità dell'iscrizione al REC).

La domanda ex art. 20 della L. 241/90 è comminata per il caso di cui al citato articolo 58, comma 8, del D.P.G.R. 2277/77, in quanto la somministrazione mediante distributori automatici, la quale si svolga in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, va considerata come "apertura di un nuovo esercizio".

Per la fattispecie di cui all'articolo 58, comma 7, del D.P.G.R. 2277/77 si prescinde sia dalla "denuncia" sia dalla "domanda" (sarà comunque necessaria la comunicazione al Comune ai fini delle conseguenti verifiche), in quanto la somministrazione mediante distributori risulta "connessa" con un esercizio già esistente e quindi con un'autorizzazione già rilasciata; analogo regime è infine previsto per la somministrazione mediante distributori automatici negli "spacci interni" di cui all'articolo 34, comma 1, della L. 426/71 e negli altri casi contemplati da tale articolo (D.P.G.R. 2277/77, articolo 58, comma 9).>>

L'ultimo punto della direttiva è ulteriormente da chiarire: è palese che il riferimento all'articolo 34, comma 1, della L. 426/71, preso atto dell'abrogazione di questa, deve intendersi sostituito con il riferimento all'articolo 8 della L.R. 27/97, pertanto la somministrazione anche mediante distributori automatici in questi "locali non aperti al pubblico" avviene senza l'iscrizione al REC; c'è tuttavia una precisazione da farsi: se il distributore automatico risulta installato in un sito dell'ufficio, dell'ente, ecc. dove è consentito indiscriminatamente l'accesso alla generalità dell'utenza si ricade immediatamente sotto l'ipotesi generale di cui al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 27/97 e pertanto sarà necessaria l'iscrizione al REC.

Distinti saluti

IL DIRETTORE REGIONALE
- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr